

*Traduzione*¹

Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale pedagogico

Conclusa in Bruxelles l'8 giugno 1970

Approvata dall'Assemblea federale il 5 giugno 1973²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 novembre 1973

Entrata in vigore per la Svizzera il 14 febbraio 1974

(Stato 10 aprile 2014)

Preambolo

Le Parti Contraenti alla presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di Cooperazione Doganale, con il concorso dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);

Considerando l'importanza che presenta la circolazione internazionale del materiale pedagogico per lo sviluppo dell'insegnamento e della formazione professionale, basi determinanti per il progresso economico e sociale;

Convinte che tale sviluppo possa essere incrementato mediante l'adozione di agevolazioni generali in materia di importazione temporanea in franchigia di dazio e tasse per il materiale pedagogico,

Hanno convenuto quanto segue:

Capo primo Definizioni

Art. 1

Giusta la presente Convenzione, s'intende per:

- (a) «materiale pedagogico»: l'insieme del materiale utilizzato ai fini dell'insegnamento o della formazione professionale, e segnatamente modelli, strumenti, apparecchi, macchine e loro accessori, il cui elenco non limitativo è allegato alla presente Convenzione;
- (b) «dazi e tasse all'importazione»: i dazi e tutti gli altri gravami diversi imposti all'importazione o in occasione dell'importazione di merce eccettuati quelli il cui ammontare è limitato al costo approssimativo del servizio prestato;

RU 1974 618; FF 1972 II 1147

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 del DF del 5 giu. 1973 (RU 1974 606).

- (c) «ammissione temporanea»: l'importazione temporanea in franchigia di dazi e tasse all'importazione, senza né divieti né restrizioni d'importazione, in quanto seguiti da riesportazioni;
- (d) «istituti riconosciuti»: gli istituti d'insegnamento o di formazione professionale, pubblici o privati, che non perseguono essenzialmente scopo lucrativo, riconosciuti idonei ad accogliere il materiale pedagogico in ammissione temporanea dalle autorità competenti del Paese di importazione;
- (e) «ratificazione»: la ratificazione stessa, l'accettazione o l'approvazione;
- (f) «Consiglio»: l'organizzazione indetta dalla Convenzione per l'istituzione di un Consiglio di Cooperazione Doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950³.

Capo II

Campo d'applicazione

Art. 2

Ciascuna Parte Contraente si obbliga ad accordare l'ammissione temporanea:

- (a) al materiale pedagogico destinato ad essere impiegato, sul proprio territorio, esclusivamente al fine dell'insegnamento o della formazione professionale;
- (b) ai pezzi di ricambio riferentesi al materiale pedagogico ammesso temporaneamente in virtù del paragrafo (a) che precede, come anche agli attrezzi specialmente costruiti per la manutenzione, il controllo, la taratura o la riparazione del detto materiale.

Art. 3

L'ammissione temporanea del materiale pedagogico, dei pezzi di ricambio e degli attrezzi può essere subordinata alle condizioni seguenti:

- (a) che l'importazione sia fatta da istituti riconosciuti e che l'impiego avvenga sotto il controllo e la responsabilità di detti istituti;
- (b) che l'impiego, nel Paese d'importazione, non persegua finalità commerciali;
- (c) che, tenuto conto della destinazione, l'importazione avvenga entro limiti ragionevoli;
- (d) che sia possibile l'identificazione all'atto della riesportazione;
- (e) che, durante il soggiorno nel Paese d'importazione, la proprietà permanga a una persona fisica domiciliata all'estero o a una persona giuridica avente sede all'estero.

³ RS 0.631.121.2

Art. 4

Ciascuna Parte Contraente può liberarsi completamente o parzialmente dagli obblighi assunti con la presente Convenzione allorquando:

- (a) le merci di valore pedagogico equivalente al materiale pedagogico per cui è prevista l'ammissione temporanea, o
- (b) i pezzi di ricambio da utilizzarsi in luogo di quelli per cui è prevista l'ammissione temporanea

sono prodotti e disponibili nel Paese d'importazione.

**Capo III
Disposizioni speciali****Art. 5**

Qualora lo ritenga possibile, ciascuna Parte Contraente, si obbliga a non chiedere la costituzione di una garanzia per l'ammontare dei dazi e delle tasse all'importazione e di accontentarsi di un impegno scritto. Siffatto impegno può essere chiesto sia per ogni importazione sia a titolo generale per un periodo determinato oppure, ove occorra, per la durata del riconoscimento concesso all'istituto.

Art. 6

1. Il materiale pedagogico collocato in ammissione temporanea deve essere riesportato entro un termine di sei mesi a contare dal momento dell'importazione. Nondimeno, le autorità doganali del Paese d'importazione temporanea possono chiedere che il materiale sia esportato in un termine più breve ritenuto sufficiente al conseguimento dello scopo per cui è stata chiesta l'importazione temporanea.

2. Per motivi giustificati, le autorità doganali possono accordare un termine più lungo ovvero prorogare quello iniziale.

3. Se il materiale pedagogico ammesso temporaneamente oppure parte di esso non può essere riesportato in seguito a sequestro e se il sequestro non è stato ordinato su richiesta di privati, l'obbligo di riesportazione è sospeso per la durata del sequestro.

Art. 7

La riesportazione del materiale pedagogico collocato in ammissione temporanea può essere fatta in una o parecchie volte per il tramite di qualsiasi ufficio doganale aperto a siffatte operazioni che non deve essere necessariamente l'ufficio d'importazione.

Art. 8

Il materiale pedagogico collocato in ammissione temporanea può anche non essere riesportato ovvero sia può essere destinato al consumo interno con la riserva però che siano soddisfatte le condizioni e le formalità previste da leggi e regolamenti del Paese d'importazione temporanea.

Art. 9

In caso di infortunio debitamente accertato, nonostante l'obbligo di riesportazione previsto nella presente Convenzione, la riesportazione di tutto il materiale pedagogico o di parte di esso gravemente danneggiato non è richiesta sempre che, giusta la decisione delle autorità doganali:

- (a) esso sia assoggettato ai dazi e alle tasse all'importazione; oppure
- (b) abbandonato, in franchigia da qualsiasi spesa, al Tesoro pubblico del Paese d'importazione temporanea; oppure
- (c) distrutto sotto controllo ufficiale, senza che risultino spese per il Tesoro pubblico del Paese d'importazione temporanea.

Art. 10

Le disposizioni previste all'Articolo 9 s'applicano parimente ai pezzi che sono stati sostituiti in seguito a riparazione o modificazioni apportate al materiale pedagogico durante il soggiorno sul territorio d'importazione temporanea.

Art. 11

Le disposizioni degli Articoli 6 a 9, s'applicano parimente ai pezzi di ricambio e agli attrezzi di cui all'Articolo 2.

Capo IV
Disposizioni diverse**Art. 12**

1. Ciascuna Parte Contraente riduce al minimo le formalità doganali riguardanti le agevolazioni previste nella presente Convenzione e pubblica, senza indugio, i regolamenti da essa emanati in merito a dette formalità.
2. La verifica e lo sdoganamento di entrata e di uscita sono effettuati, in tutti i casi ove appaia possibile e opportuno, sul luogo d'impiego del materiale.

Art. 13

Le disposizioni della presente Convenzione sanciscono agevolazioni minime e non pregiudicano l'applicazione di agevolazioni maggiori accordate o accordabili da talune Parti Contraenti in virtù di disposizioni unilaterali, d'accordi bilaterali o multilaterali.

Art. 14

Nell'applicazione della presente Convenzione, i territori di Parti Contraenti che costituiscono un'unione doganale o economica possono essere considerati come un unico territorio.

Art. 15

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione di divieti e restrizioni in virtù di regolamenti nazionali e fondati su considerazioni etiche o d'ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene o salute pubblica o riferentesi alla protezione di brevetti e marchi di fabbrica.

Art. 16

Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, come anche qualsiasi sostituzione, falsa dichiarazione o manovra fatta nell'intento di porre indebitamente una persona (fisica o giuridica) o materiale al beneficio delle agevolazioni previste nella presente Convenzione, espone il contravventore, nel Paese in cui è commessa l'infrazione, alle sanzioni previste da leggi e regolamenti di detti Paesi e, all'occorrenza, al pagamento di dazi e delle tasse all'importazione esigibili.

Capo V
Clausole finali**Art. 17**

1. Ciascun Stato membro del Consiglio e ciascun Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate può divenire Parte Contraente della presente Convenzione:

- (a) firmandola, senza riserva di ratificazione;
- (b) depositando uno strumento di ratificazione, dopo averlo firmato con riserva di ratificazione; o
- (c) aderendovi.

2. Fino al 30 giugno 1971 la presente Convenzione è aperta, presso la sede del Consiglio, a Bruxelles, alla firma degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Dopo questa data essa è aperta all'adesione.

3. Qualsiasi Stato non membro delle organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo cui, su domanda delle Parti Contraenti, è inviato un apposito invito da

parte del Segretario generale del Consiglio, può divenire Parte Contraente della presente Convenzione aderendovi dopo l'entrata in vigore.

4. Gli strumenti di ratificazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio.

Art. 18

1. La presente Convenzione entra in vigore trascorsi tre mesi dal momento in cui cinque degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'Articolo 17 l'abbiano firmata senza riserva di ratificazione o abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d'adesione.

2. Per qualsiasi altro Stato che firmi la presente Convenzione senza riserva di ratificazione, la ratifichi o vi aderisca dopo che cinque Stati l'abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, essa entra in vigore dopo che siano trascorsi tre mesi dal momento in cui detto Stato l'abbia firmata senza riserva di ratificazione o abbia depositato il proprio strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 19

1. Sia al momento della firma senza riserva di ratificazione, della ratificazione o dell'adesione, sia successivamente, ciascun Stato può notificare al Segretario Generale del Consiglio che la presente Convenzione si estende all'insieme o a taluni dei territori i cui rapporti internazionali sono posti sotto la sua responsabilità o per i quali esso si assume la responsabilità internazionale. Tale notificazione prende effetto tre mesi dopo la data di ricezione da parte del Segretario Generale. Tuttavia, la Convenzione non è applicabile ai territori designati nella notificazione se non è entrata in vigore per lo Stato interessato.

2. Ciascuno Stato che, in applicazione del paragrafo 1, ha notificato l'estensione dell'applicabilità della Convenzione a un territorio per il quale esso risponde dei rapporti internazionali o del quale esso assume la responsabilità internazionale, può, giusta l'Articolo 21, notificare al Segretario Generale del Consiglio che detto territorio cesserà di applicare la Convenzione.

Art. 20

Non è ammessa riserva alcuna alla presente Convenzione.

Art. 21

1. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Nondimeno, ciascuna Parte Contraente può disdirla in ogni istante dopo la data dell'entrata in vigore come è stabilito all'Articolo 18 della presente Convenzione.

2. La disdetta è notificata mediante strumento scritto depositato presso il Segretario Generale del Consiglio.

3. La disdetta prende effetto sei mesi dopo la recezione dello strumento di disdetta da parte del Segretario Generale del Consiglio.

Art. 22

1. Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorre per esaminare le condizioni d'applicazione della presente Convenzione al fine di cercare i provvedimenti adatti per assicurarsi l'interpretazione e l'applicazione uniforme.

2. Le riunioni sono indette dal Segretario Generale del Consiglio, su domanda di una Parte Contraente e, salvo decisione contraria delle altre Parti Contraenti, esse si tengono presso la sede del Consiglio.

3. Le Parti Contraenti emanano il regolamento interno delle loro riunioni.

4. Le decisioni delle Parti Contraenti avvengono alla maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti. Sono considerate «votanti» solo le Parti Contraenti che hanno rimesso un voto positivo o negativo.

5. Ove non siano presenti in numero maggiore della metà, le Parti Contraenti non possono pronunciarsi validamente.

Art. 23

1. Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti attenente all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione è composta, per quanto possibile, mediante negoziati diretti fra le Parti interessate.

2. Ogni controversia non composta mediante negoziati diretti, è portata, dalle Parti in causa, davanti alle Parti Contraenti riunite nelle condizioni previste all'Articolo 22, che esaminano la controversia e emanano raccomandazioni intese a comporla.

3. Le Parti in litigio possono convenire anticipatamente di accettare le raccomandazioni delle Parti Contraenti.

Art. 24

1. Ogni Parte Contraente oppure le Parti Contraenti, riunite nelle condizioni previste all'Articolo 22, possono raccomandare emendamenti alla presente Convenzione.

2. Il testo di ciascun emendamento raccomandato in tal modo è trasmesso per il tramite del Segretario Generale del Consiglio, alle Parti Contraenti, agli Stati firmatari, al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).

3. Nel termine di sei mesi dalla data della comunicazione dell'emendamento raccomandato, ciascuna Parte Contraente può comunicare al Segretario Generale del Consiglio:

- (a) se ha obiezioni in merito all'emendamento raccomandato;

- (b) che, pur essendo intenzionata ad accettarlo, nel suo Paese non sono ancora adempiute le condizioni necessarie all'accettazione.
4. Sinché una Parte Contraente che ha fatto la comunicazione di cui al paragrafo 3 (b) non ha notificato l'accettazione al Segretario Generale del Consiglio essa può, per un periodo di nove mesi dal momento che è scaduto il termine semestrale di cui al paragrafo 3, presentare obiezione all'emendamento raccomandato.
5. Se un'obiezione all'emendamento raccomandato è formulata conformemente ai paragrafi 3 e 4, l'emendamento è considerato come non accettato e non produce effetto.
6. Se non è stata formulata nessuna obiezione nei termini di cui ai paragrafi 3 e 4 all'emendamento raccomandato, quest'ultimo è considerato accettato alla data seguente:
- (a) se nessuna Parte Contraente ha fatto comunicazione in applicazione del paragrafo 3 (b), scaduto il termine di sei mesi di cui in detto paragrafo;
 - (b) se una o più Parti Contraenti hanno fatto una comunicazione in applicazione del paragrafo 3 (b), alla meno tardiva delle due date seguenti:
 - (i) data in cui tutte le Parti Contraenti aventi fatto comunicazione hanno notificato al Segretario Generale del Consiglio l'accettazione dell'emendamento raccomandato, essendo nondimeno questa data aggiornata a quella di scadenza del periodo semestrale di cui al paragrafo 3 qualora tutte le accettazioni fossero state notificate precedentemente a questa scadenza;
 - (ii) data di scadenza del periodo di nove mesi di cui al paragrafo 4.
7. Ogni emendamento considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data d'accettazione.
8. Il Segretario Generale del Consiglio notifica tempestivamente a tutte le Parti Contraenti e agli altri Stati firmatari ogni obiezione formulata conformemente al paragrafo 3 (a) e ogni comunicazione fatta conformemente al paragrafo 3 (b). Egli comunica successivamente a tutte le Parti Contraenti e a tutti gli Stati firmatari se la o le Parti Contraenti aventi inoltrato siffatta comunicazione sporgono obiezione contro l'emendamento raccomandato oppure se l'accettano.
9. Ogni Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce è considerato aver accettato tutti gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 25

L'Allegato al presente testo è considerato parte integrante della Convenzione.

Art. 26

Il Segretario Generale del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti, agli Stati firmatari, al Segretario delle Nazioni Unite e al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO):

- (a) le firme, ratificazione e adesione di cui all'Articolo 17;
- (b) la data in cui la Convenzione entra in vigore conformemente all'Articolo 18;
- (c) le notificazioni ricevute conformemente all'Articolo 19;
- (d) le disdette ricevute conformemente all'Articolo 21;
- (e) gli emendamenti considerati accettati conformemente all'Articolo 24 e la data della loro entrata in vigore.

Art. 27

Conformemente all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione è registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Segretario Generale del Consiglio.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, l'otto giugno millenovecentosettanta, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare depositato presso il Segretario Generale del Consiglio che ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 17.

(Seguono le firme)

*Allegato***Lista non limitativa di materiale pedagogico***(a) Registratori o riproduttori di suoni o immagini, come:*

Proiettori di diapositive o film fissi; Proiettori cinematografici; Retroproiettori e episcopi; Magnetofoni, magnetoscopi e cinescopi; TV in circuito chiuso.

(b) Supporti di suoni o immagini, come:

Diapositive, film fissi e microfilm; Pellicole cinematografiche; RegISTRAZIONI sonore (nastri magnetici, dischi); Videocassette.

(c) Materiale specializzato, come:

Materiale bibliografico ed audiovisivo per biblioteche; Biblioteche circolanti; Laboratori linguistici; Materiale d'interpretazione simultanea; Macchine (meccaniche o elettroniche) per l'insegnamento programmato; Oggetti specialmente concepiti per l'istruzione o la formazione dei minorati.

(d) Altro materiale, come:

Panelli murali, modellini, grafici, carte, piani, fotografie e disegni; Strumenti, apparecchi e modelli per dimostrazione; Collezioni monografiche con commento didattico visivo o sonoro; Strumenti, apparecchi, macchine utensili per tirocinio.

Campo d'applicazione il 10 aprile 2014⁴

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Firma senza riserva di ratificazione (Fi)		Entrata in vigore	
Africa del Sud	18 dicembre	1975 A	18 marzo	1976
Algeria	16 giugno	1971	16 settembre	1971
Argentina	3 gennaio	1973 A	3 aprile	1973
Australia	25 giugno	1971 Fi	25 settembre	1971
Austria	10 ottobre	1972 A	10 gennaio	1973
Barbados	7 marzo	1975 A	7 giugno	1975
Benin	5 febbraio	1971 Fi	10 settembre	1971
Camerun	29 giugno	1971 Fi	29 settembre	1971
Cipro	30 novembre	1973	28 febbraio	1974
Corea (Sud)	18 giugno	1982 A	18 settembre	1982
Filippine	5 aprile	1973	5 luglio	1973
Francia	15 marzo	1973 A	15 giugno	1973
Germania*	10 giugno	1971 Fi	10 settembre	1971
Giordania	25 giugno	1971 Fi	25 settembre	1971
Grecia	23 gennaio	1974 A	23 aprile	1974
India	4 dicembre	1973 A	4 marzo	1974
Iran	24 aprile	1972 A	21 luglio	1972
Iraq	2 dicembre	1971 A	2 marzo	1972
Israele	5 aprile	1973 A	5 luglio	1973
Lesotho	27 gennaio	1982 A	27 aprile	1982
Libano	16 febbraio	1971 Fi	10 settembre	1971
Marocco	3 agosto	1973	3 novembre	1973
Niger	21 marzo	1972 A	21 giugno	1972
Nuova Zelanda	28 novembre	1977 A	28 febbraio	1978
Paesi Bassi	6 giugno	1986	6 settembre	1986
Aruba	6 giugno	1986	6 settembre	1986
Curaçao	6 giugno	1986	6 settembre	1986
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	6 giugno	1986	6 settembre	1986
Sint Maarten	6 giugno	1986	6 settembre	1986
Polonia	29 agosto	1972	29 novembre	1972
Portogallo	3 giugno	1975 A	3 settembre	1975
Ruanda	5 novembre	1970 Fi	10 settembre	1971
Senegal	2 settembre	1975 A	2 dicembre	1975
Somalia	29 giugno	1971 Fi	29 settembre	1971
Spagna	17 novembre	1972 A	17 febbraio	1973
Sri Lanka	23 maggio	1991 A	23 agosto	1991
Svizzera	14 novembre	1973	14 febbraio	1974

⁴ RU 1974 618, 1981 1063, 1985 418, 1987 1018, 1991 2214 e 2014 993.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul Sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Firma senza riserva di ratificazione (Fi)	Entrata in vigore
Togo	21 dicembre 1970	Fi 10 settembre 1971
Tunisia	20 ottobre 1971	20 gennaio 1972
Turchia	17 maggio 1991	17 agosto 1991
Uganda	11 luglio 1989	A 11 ottobre 1989
Ungheria	25 febbraio 1976	A 25 maggio 1976
Zimbabwe	18 febbraio 1987	A 18 maggio 1987

* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve ed dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato all'indirizzo: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Solo per il Regno in Europa.